



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002922-03/12/2018-SC_MAR-T71-P

Al Sindaco del Comune di Grottammare
comune.grottammare.protocollo@emarche.it

Al Presidente del Consiglio comunale di Grottammare
comune.grottammare.protocollo@emarche.it

All'Organo di revisione del comune di Grottammare
m.boria@odcecanconapec.it

Al MEF Dipartimento del Tesoro Dir. VIII Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico Ufficio V
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Oggetto: - Comune di Grottammare - Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11 D.LGS. 175/2016 come modificato dall'art. 7 D.LGS. 100/2017

Si trasmette la deliberazione n 46/2018/VSG concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

(dott. Carlo Serrai)



CORTE DEI CONTI

Deliberazione n. 46/2018/VSG



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 27 novembre 2018

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Antonio CONTU - Presidente
- Consigliere Mario GUARANY – Componente
- Consigliere Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Consigliere Marco DI MARCO - Componente
- Primo Ref. Fabrizio CERIONI - Componente

**VERIFICHE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 11
D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. 7 D.LGS. 100/2017**

COMUNE DI GROTTAMMARE (AP)

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 100/2017 (c.d. Decreto correttivo);

Vista la deliberazione n. Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 19/2018/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2018;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di Consiglio;

COMUNE DI GROTTAMMARE
Protocollo Arrivo N. 29206/2018 del 03-12-2018
Doc. Principale - Copia Documento



Udito il relatore, dott.ssa Valeria Franchi;

PREMESSO

Come noto il d.lgs. n. 175/2016 è intervenuto sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica, per un verso, operando il riordino del frammentario *corpus* normativo regolatore della materia, e per altro, innovando il regime previgente.

Ciò in vista del conseguimento di quelle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica che, già previste quali criteri direttivi della legge delega n. 124/2015 (cfr. art. 18), trovano specifica evidenza nel comma 2 dell'art. 1 del citato decreto.

Tra gli elementi di novità indubbio rilievo assume la disciplina prevista con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico laddove l'art. 11, con evidenti finalità di semplificazione e di contenimento dei costi c.d. di apparato, dispone che l'organo amministrativo delle predette società sia, di norma, costituito da un amministratore unico.

Trattasi, in realtà, di una soluzione non del tutto inedita atteso che la figura dell'amministratore unico era stata già contemplata, seppur quale opzione virtuosa e non come scelta privilegiata, da precedenti interventi legislativi (cfr. art. 1, commi 465 e 729, legge n. 296/2006 nonché art. 4, commi 4 e 5, d.l. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012).

La nuova disposizione prevede, di contro, l'amministratore unico quale regola generale, nondimeno, derogabile nella ricorrenza di specifiche condizioni richiamate dal successivo comma 3 che fissa, altresì, uno specifico iter procedimentale, peraltro, oggetto di rivisitazione per effetto dell'art. 7 del d.lgs. n. 100/2017 (c.d. correttivo).

Nella sua versione originaria il comma 3 rimetteva, invero, ad apposito D.P.C.M. l'individuazione dei criteri in base ai quali le società a controllo pubblico potessero optare per un diverso modulo organizzativo (consiglio di amministrazione ovvero sistemi alternativi di amministrazione e controllo – dualistico o monistico – previsti dal codice civile).

Nella formulazione successiva al citato decreto correttivo, il comma 3 demanda all'assemblea della società a controllo pubblico la decisione di derogare alla regola dell'amministratore unico prevedendo che, con deliberazione motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea possa ricorrere al consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) ovvero a forme di governance alternative (sistema dualistico o monistico).

La medesima disposizione prevede che la delibera sia trasmessa alla Sezione della Corte dei conti oltre che alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze alla quale, come noto, spetta il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del T.U.

In tale contesto, l'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 31 luglio 2017.

Alla luce di tale quadro dispositivo la Sezione, operata una preliminare ricognizione circa l'assolvimento del suddetto adempimento da parte delle società a controllo pubblico della Regione Marche, anche in considerazione del numero estremamente contenuto di deliberazioni pervenute, ha ritenuto di svolgere un più approfondito monitoraggio operando mirati riscontri per il tramite degli enti territoriali, titolari di partecipazioni societarie, anche al fine di pervenire alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, in vista della adozione di misure correttive.


CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si rileva che, con nota prot. n. 1968 del 1° ottobre 2018, a firma del Presidente di questa Sezione regionale di controllo, sono stati richiesti elementi informativi al Comune di Grottammare circa le determinazioni assunte da parte delle società a controllo pubblico in ordine al recepimento della nuova disciplina prevista dal citato art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016 come modificato dal d.lgs. n. 100/2017.

In data 8 ottobre 2018, con nota prot. n. 24294, acquisita agli atti con prot. n. 2136, l'Ente, in riscontro alla suddetta richiesta, ha rappresentato che, a seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28 settembre 2017, non possiede partecipazioni di controllo secondo quanto esplicitamente previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016.

Svolti approfondimenti al riguardo è stato acclarato che l'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28 settembre 2018, ha approvato la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016 come di seguito elencate:

- CIIP Cicli integrati impianti primari s.p.a. – 4,26 per cento quota di partecipazione diretta. Trattasi di una società a totale partecipazione pubblica che associa n. 59 enti comunale, affidataria *in house* del servizio idrico integrato affidatole dalla competente AATO n. 5 Marche Sud, per la quale consta un organo amministrativo composto da cinque componenti.
- PicenaAmbiente s.p.a. – 5,82 per cento quota di partecipazione diretta. Trattasi di una società mista pubblica-privata di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato (PPPI) concessionaria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. Quanto ai soci di parte pubblica essi sono costituiti da n. 29 comuni che detengono il 50,41 per cento delle quote societarie mentre il restante 49,59 per cento è detenuto dai soci privati. L'organo di amministrazione risulta composto da nove componenti.
- PicenaAmbiente s.r.l. – 0,12 per cento quota di partecipazione diretta;
- Asteria per lo sviluppo tecnologico e per la ricerca applicata s.c.p.a. – dichiarata fallita;



- Riviera delle Palme – San Benedetto del Tronto s.c.p.a. – 12,50 per cento quota di partecipazione diretta.

Nel contempo, col medesimo atto l'Ente ha stabilito di cedere la partecipazione (0,12 per cento) nella società PicenaAmbiente S.r.l. alla società PicenaAmbiente S.p.a., come già disposto con precedente deliberazione consiliare n. 24/2014.

RITENUTO

Alla luce di tale quadro fattuale ritiene il Collegio che non possano condividersi le conclusioni cui è pervenuto l'Ente in ordine alla natura degli organismi nei quali detiene partecipazioni, ancorché minimali.

Giova, invero, sul punto richiamare l'orientamento reso, ai sensi dell'art. 15 comma 2 d.lgs. 175/2016 dalla struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni presso il MEF (orientamento 15 febbraio 2018), al fine di enucleare la corretta nozione di società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del TUSP.

Nell'occasione è stato rimarcato come detta nozione discenda dall'esame del combinato disposto delle lettere b) e m) dell'art. 2, comma 1, evidenziandosi come *"alla luce dello stesso deve ritenersi che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare le fattispecie del "controllo" talché, "in coerenza con la ratio della riforma volta all'utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e al contenimento della spesa, al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall'art. 2, comma 1, lett. b), del TUSP, ma anche le ipotesi in cui le fattispecie di cui all'articolo 2359 c.c. si riferiscono a più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato."*

Conclude, pertanto, la richiamata struttura che, *"sia l'interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma nonché una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente"*.

Fatta applicazione di tali coordinate interpretative ritiene il Collegio che condizioni di controllo nel senso anzidetto ricorrano per la società PicenaAmbiente S.p.a. in quanto la compagine pubblica, considerata nella sua totalità, detiene la maggioranza delle quote societarie, così come precedentemente individuato (50,41 per cento): conseguentemente la previsione di un organo amministrativo di nove componenti non risulti in linea con il disposto di cui all'art. 11, commi 2 e ss. del d.lgs. n. 175/2016.

Analoghe conclusioni devono trarsi con riferimento alla CIIP S.p.a. ed al suo organo amministrativo siccome composto di n. 5 membri: ad ulteriore conforto non appare superfluo rimarcare come, nel piano di revisione straordinaria, la stessa risulti essere affidataria *in house* del servizio idrico integrato sottoposta, pertanto, al c.d. *controllo analogo congiunto*, situazione

in cui l'amministrazione pubblica esercita il controllo analogo (art. 2, comma 1, lett. c) e d)) su una società congiuntamente con altre amministrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione ritiene che per entrambe le società sopra considerate ricorra la condizione di cui all'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 e, pertanto, siano tenute al rispetto degli obblighi previsti dal successivo comma 3.

La norma prevede che, qualora l'assemblea dei soci ritenga di optare per una composizione collegiale dell'organo amministrativo, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, debba adottare una delibera motivata da inviare alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP.

Ciò, nondimeno, da riscontri effettuati non risultano essere state inviate delibere in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto citato pur essendo l'obbligo in vigore a partire dal 26 giugno 2017.

ACCERTA

- la mancata osservanza da parte della PicenaAmbiente S.p.a. e della CIIP S.p.a. delle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 2, d.lgs. 175/2016;
- la mancata adozione, e conseguente trasmissione a questa Sezione regionale di controllo, di valida deliberazione ex art. 11 comma 3 d.lgs. n. 175/2016;

SEGNALA

- la necessità di una attenta verifica circa la qualificazione delle menzionate società alla luce delle coordinate interpretative rese dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il MEF con atto di orientamento del 15 febbraio 2018, riservando ulteriori verifiche in merito ai provvedimenti conseguentemente assunti;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Grottammare nonché alla struttura individuata presso il Ministero dell'economia e delle finanze ex art. 15 d.lgs. n. 175/2016 Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito internet della amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella fissata camera di consiglio del 27 novembre 2018.

L'estensore

Valeria Franchi




Il Presidente

Antonio Contu



Depositata in Segreteria in data

Il direttore della Segreteria



29 NOV. 2018

5

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 77282586 del 29/11/2018